

**Sentenza:** n. 187 del 15 giugno 2011

**Materia:** tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela della concorrenza

**Limiti violati:** art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010)

**Esito:** illegittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010).

**Estensore nota:** Carla Paradiso

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187/2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge regionale delle Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010) per contrasto con l'art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione.

La Regione Marche, con l'art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 la Regione Marche intendeva ovviare alla generalizzata situazione di non conformità alla normativa vigente che caratterizza il sistema di smaltimento e depurazione degli scarichi idrici negli agglomerati urbani ubicati nella Regione aventi almeno duemila abitanti equivalenti. La Regione ha previsto che, in attuazione della norma censurata, sia integrato il piano d'ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con una serie di interventi, definiti indifferibili ed urgenti, atti ad adeguare e realizzare impianti di depurazione delle acque reflue, nonché la rete di collettori, perché queste pervengano ai predetti impianti. La norma, inoltre, aveva individuato i tempi per l'adeguamento e la realizzazione di tali interventi ed ha previsto la possibilità che le Province autorizzassero, per una durata quinquennale, ancorché provvisoria, gli scarichi idrici non conformi alla normativa vigente.

In riferimento all'articolo 30 della legge regionale della Regione Marche, la Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata dal Governo con riferimento all'art. 117 secondo comma lettera s) della Costituzione, essendo la legge regionale intervenuta nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, violando, fra l'altro, diversi principi fondamentali espressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il fatto che la Regione Marche abbia predisposto strumenti che incidono sulla tutela ambientale, in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato, dimostra infatti, a parere della Corte, l'esorbitanza della disposizione legislativa

regionale nei confronti dei limiti di competenza stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.

In relazione all'articolo 40, comma 2 che prevedeva testualmente che «Il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica», la Corte ritiene ugualmente fondata la questione dell'illegittimità costituzionale sollevata dal Governo

in quanto, determinando la sottrazione della disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla applicazione delle norme nazionali e comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, si porrebbe, secondo la Corte, in contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina posta a «tutela della concorrenza», sia con l'art. 117, primo comma, della Costituzione che vincola l'esercizio della potestà legislativa anche delle Regioni al rispetto dell'ordinamento comunitario. La Corte ha precisato, in particolare, che l'art. 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato a seguito della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - prevede che *“il legislatore statale, in coerenza con la [...] normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010)*”.

Infine, la Corte ritiene fondata anche la questione sollevata nei confronti dei commi 7 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale 16/2010. Il comma 7 prevedeva la modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), attraverso l'inserimento, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, in base al quale la cura delle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico spettasse ai Comuni territorialmente competenti. Il comma 9 forniva l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, attribuite ai

Comuni, fossero comprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

La Corte ha inquadrato le norme censurate nell'ambito materiale della disciplina dei rifiuti, ricadente, per costante giurisprudenza costituzionale, nella più generale materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», precisando che all'attribuzione allo Stato della competenza in ordine alla disciplina dei rifiuti consegue che «non sono [...] ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia» (sentenza n. 373 del 2010), posto che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (sentenze n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008).

Secondo la Corte, il legislatore regionale delle Marche ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione della ricordata categoria di rifiuti presso l'ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata. *“L'evidenziata discrasia normativa giustifica di per sé la pronuncia di illegittimità costituzionale, a nulla valendo quanto sostenuto dalla resistente difesa, la quale fonderebbe la legittimazione della Regione ad intervenire sulla disciplina relativa all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in questione, col potere di arrecarvi modifiche rispetto al modello fornito dal legislatore statale, sul contenuto degli artt. 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”*

È, infatti, vero che tali disposizioni prevedono, la prima, la assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.